

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2024**  
**433/2024/E/COM**

**APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI**  
**IMPRESE DI VENDITA IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI ELETTRICO E GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1314<sup>a</sup> riunione del 29 ottobre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (di seguito: decreto-legge 130/21);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, 273/05, recante, in Allegato A, il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante l’adozione del *Quadro strategico 2022-2025* dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2023, 613/2023/A con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 489/2023/E/eel (di seguito: deliberazione 489/2023/E/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 prevede:
  - all’articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l’altro, l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
  - all’articolo 2, comma 20, lettera c), che l’Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
  - all’articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- l’articolo 8 del DPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l’adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti

- domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: *bonus* sociale elettrico per disagio fisico);
- con successivi provvedimenti il meccanismo di compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico è stato esteso anche alle forniture di gas naturale (decreto-legge 185/08) e alle forniture idriche (d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
  - l’Autorità ha, quindi, dato attuazione alla normativa primaria relativa al *bonus* sociale elettrico, al *bonus* sociale elettrico per disagio fisico, al *bonus* sociale gas e al *bonus* sociale idrico definendo le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni;
  - in particolare, con la deliberazione 63/2021/R/com l’Autorità ha definito le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali per disagio economico, in sostituzione del precedente sistema che prevedeva il riconoscimento della compensazione solo a seguito di specifica domanda da parte dei cittadini/nuclei familiari interessati;
  - le modalità definite dalla deliberazione 63/2021/R/com prevedono una sequenza di flussi informativi e monetari che coinvolgono vari soggetti: il processo che attesta lo stato di disagio economico del beneficiario, avviato dall’INPS senza necessità di una specifica richiesta dei soggetti aventi diritto, si conclude, in caso di esito positivo delle verifiche di sussistenza delle ulteriori condizioni di ammissibilità all’agevolazione da parte del Gestore del SII (Servizio informativo integrato) e/o degli altri soggetti coinvolti nel processo, con la corresponsione del *bonus* al cliente finale da parte del venditore (o controparte commerciale);
  - la deliberazione 63/2021/R/com ha stabilito, inoltre, obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del SII in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
  - in particolare, l’Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com prevede, per le imprese di distribuzione e le imprese di vendita accreditate al SII come controparti commerciali, obblighi informativi nei confronti del SII riguardanti la numerosità e l’importo dei *bonus* erogati ogni bimestre;
  - dai dati pervenuti al SII dalle controparti commerciali in relazione ai *bonus* degli anni 2021-2024 appaiono diverse criticità che necessitano di approfondimento.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- rientra tra gli obiettivi strategici dell’Autorità operare al fine di raggiungere una fruizione sempre più ampia del *bonus* sociale (O.S. 2);
- il decreto-legge 130/21 ha previsto anche un rafforzamento dei *bonus* elettrico e gas, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, sui clienti domestici svantaggiati, così incrementando il valore economico dei *bonus* da erogare;
- tale rafforzamento è stato previsto anche per i periodi successivi con ulteriori decreti;

- con la deliberazione 489/2023/E/eel è stato approvato un programma di verifiche ispettive in materia di erogazione del bonus sociale elettrico, i cui esiti hanno evidenziato diverse irregolarità, sia in materia di rendicontazione che di erogazione del citato bonus sociale;
- la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement di effettuare ulteriori n. 5 (cinque) verifiche ispettive presso altrettante imprese di vendita selezionate tra quelle per cui risultano reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione al SII nonché in base alla numerosità dei *bonus* attivati, sia con riferimento al settore elettrico che a quello del gas naturale, e alla diversificazione della quota di mercato domestico servito di clienti aventi diritto al *bonus*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in ordine alle criticità emerse, anche dalle verifiche ispettive svolte ai sensi del programma disposto dalla deliberazione 489/2023/E/eel, effettuare n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di vendita selezionate tra quelle per cui risultano reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione al SII nonché in base alla numerosità dei *bonus* attivati sia nel settore elettrico sia in quello del gas, e alla diversificazione della quota di mercato domestico servito di utenti aventi diritto al *bonus*;
- prevedere che le verifiche ispettive siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi

**DELIBERA**

1. di approvare un programma di n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di vendita in materia di erogazione dei *bonus* sociali elettrico e gas, da effettuare entro il 31 dicembre 2025 secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita in materia di erogazione dei bonus sociali elettrico e gas: oggetto e modalità di effettuazione.*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possano essere effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi all'esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
4. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*